

DELIBERA N. 158/14/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SENATORE MAURIZIO ROSSI NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000,
N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI
DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014
(RAINEWS DEL 27 MARZO 2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.64 del 18 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 maggio 2014*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTO l’esposto presentato dal senatore Maurizio Rossi in data 8 aprile 2014 (prot. n. 16300) con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte di Rai News delle disposizioni in materia di *par condicio* in relazione alla messa in onda in data 27 marzo 2014, tra le ore 20:00 e le ore 20:15, in occasione della trasmissione di servizi giornalistici relativi agli incontri tenutisi a Roma tra il Presidente degli Stati Uniti e varie Autorità, di un *banner* di colore rosso, con una scritta bianca fissa dal titolo: “*fiducia in guida Renzi per l’Italia*”. Il banner sarebbe rimasto visibile per quindici minuti, mentre il tempo medio di esposizione di questi *banner* non supererebbe, di norma, i due minuti. L’esponente lamenta dunque la violazione delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, evidenziando come le stesse, pur in assenza dei regolamenti attuativi, risultino applicabili a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi per le elezioni europee, ovvero dal 18 marzo 2014. Il Sen. Rossi, nel manifestare l’esigenza che sia “*prestata adeguata attenzione ai contenuti dei banner nelle trasmissioni della testata RAI News, avendo cura che essi non siano utilizzati allo scopo di aggirare i vincoli in materia di par condicio tra i soggetti politici*”, ha chiesto all’Autorità di garantire il ripristino immediato di una situazione di rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici su RAI News;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in data del 9 aprile 2014 (prot. n. 16577), in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità in pari data (prot. n. 16338), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, l'esposto è improcedibile per il mancato rispetto del termine, prescritto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000, di dieci giorni decorrenti dal fatto denunziato; il senatore Rossi ha, difatti, segnalato la presunta violazione delle norme in materia di *par condicio* elettorale, riferendosi ad un fatto accaduto il 27 marzo 2014, soltanto in data 8 aprile 2014 e, dunque, ben 12 giorni dopo il verificarsi del fatto;
- nel merito, la segnalazione risulta comunque infondata dal momento che non esiste alcuna norma che stabilisca il minutaggio dei *banner* né risulta, d'altro canto, comprovata l'asserzione del segnalante secondo la quale il tempo di esposizione dei *banner* non supererebbe, di norma, i due minuti; a tale riguardo, si precisa che il tempo di scorrimento dei *banner* viene gestito autonomamente all'interno delle redazioni e la loro durata è fissata a seconda della rilevanza della notizia e della sensibilità del giornalista di *line*, spesso arrivando anche a venti minuti;
- inoltre, la notizia non era strettamente attinente al panorama politico, bensì una notizia di cronaca internazionale e riportata da tutti i media; tra l'altro, alla citazione del nome del Presidente del Consiglio non sono state abbinate le immagini relative all'incontro e, dunque, non si ritiene si possa parlare di "presenza" sul mezzo televisivo. Ad ogni modo, l'eventuale "presenza" del Presidente del Consiglio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 5, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, andrebbe correttamente riferita allo svolgimento delle funzioni istituzionali, attesa l'eccezionalità dell'evento della visita a Roma del Presidente degli Stati Uniti;
- ancora, il titolo contenuto nel *banner* fatto scorrere su RAI News il 27 marzo 2014 era diverso da quello riportato dal segnalante nell'esposto *de quo*: la scritta, difatti, riportava non la frase "*fiducia in guida Renzi per l'Italia*", bensì "*Obama: fiducia in guida Renzi per l'Italia*";
- per i motivi esposti, quindi, se ne richiede l'archiviazione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo seguente, sono stati indetti i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

RILEVATO che nel periodo compreso tra l'avvio della campagna elettorale per le elezioni europee, coincidente con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e la data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, coincidente con il 4 aprile 2014, trovano comunque applicazione i principi generali in materia di informazione dettati dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dalla legge n. 28 del 2000;

RILEVATO in particolare che l'art. 5 della legge n. 28 del 2000 prevede che durante il periodo elettorale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione; i registi e i conduttori sono inoltre tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai fini della verifica del rispetto del pluralismo e della parità di trattamento tra soggetti politici, ha assunto come parametri di valutazione il tempo di parola, il tempo di notizia e il tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata sul proprio sito internet;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della citata delibera n. 138/14/CONS, nel declinare puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata

alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, ha fatto espresso riferimento ai criteri del tempo di parola e, in via sussidiaria, del tempo di notizia;

CONSIDERATO che le doglianze del segnalante fanno riferimento alla introduzione di un *banner* durante la programmazione serale di RAI News, con la scritta “*fiducia in guida Renzi per l’Italia*” e alla sua idoneità a determinare, per la considerevole durata di esposizione dello stesso (circa 15 minuti), una lesione dei principi di equità, imparzialità, parità di trattamento ed equilibrio delle presenze dei soggetti politici nel periodo elettorale;

ESAMINATA la programmazione della testata Rainews nella serata del 27 marzo 2014 e, segnatamente, nella fascia oraria 20.00-2015;

RITENUTO di dover accogliere l’eccezione formale rilevata dalla Rai circa l’inammissibilità dell’esposto per il mancato rispetto del termine di dieci giorni decorrenti dal fatto denunciato, stabilito dall’art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000 per la presentazione degli esposti, in quanto la segnalazione, presentata in data 8 aprile 2014, si riferisce ad un fatto accaduto il 27 marzo 2014;

RILEVATO, tuttavia, che, pur in presenza di un esposto presentato tardivamente, l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale;

RILEVATO che la legge n. 28 del 2000 e le relative disposizioni attuative adottate, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel disciplinare l’accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo, nulla dispongono in ordine all’utilizzo dello strumento del “*banner*”, il quale non costituisce oggetto di rilevazione specifica nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Autorità;

RITENUTO, comunque, che il “*banner*”, in presenza di tempi di esposizione particolarmente lunghi, può costituire uno strumento informativo in grado di catturare l’attenzione del pubblico e di influenzarne l’opinione, potendo in tal modo esercitare una influenza, anche indiretta, sulle libere scelte degli elettori;

RITENUTO, pertanto, pur in assenza di una espressa previsione normativa, di rivolgere un invito alla concessionaria pubblica affinché, anche nell’utilizzo dei “*banner*”, abbia cura di garantire una effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici competitori, utilizzando tale strumento secondo criteri omogenei nei tempi e nelle modalità di messa in onda;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

- di archiviare l'esposto per le motivazioni di cui in premessa;
- di rivolgere un invito alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. affinché, anche nell'utilizzo dei “banner”, abbia cura di garantire una effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici competitori, utilizzando tale strumento secondo criteri omogenei nei tempi e nelle modalità di messa in onda, nel rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo nell'informazione.

La presente delibera è notifica al soggetto politico esponente ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci